

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per le Marche.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, contenente la “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, concernente la “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 contenente “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, di ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni relativo alle “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;



Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il “Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente il “Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”, con particolare riferimento all'articolo 8, comma 8, che demanda la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali di ciascun Ufficio scolastico regionale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare su proposta del dirigente generale preposto al medesimo Ufficio scolastico regionale;

Visto il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all'articolo 5;

Considerato che è necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche;

Vista la proposta formulata, ai sensi del citato articolo 8, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale per le Marche;

Sentite le Organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 4 dicembre 2009,



DECRETA:**Articolo 1****(Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche)**


1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici Scolastici Regionali (USR) dalla vigente normativa (articolo 8 del DPR 20 gennaio 2009, n. 17, in G.U. n. 60 del 13.03.2009, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per le Marche, di livello dirigenziale generale, con sede in Ancona, quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, si articola per funzioni e sul territorio in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole.
2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la Regione e gli Enti locali. L'USR cura altresì i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro.
3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. 1) del citato DPR n. 17/2009 l'USR per le Marche si articola in 7 uffici dirigenziali non generali e in 11 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per le Marche sono individuati nei successivi articoli 2 e 3.
6. Ove non diversamente specificato e salvo espressa delega del Direttore generale, restano alla competenza della Direzione generale: l'adozione, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro; la formulazione al dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali e per la comunicazione proposte per le proprie necessità di risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Articolo 2**(Organizzazione per funzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale)**

1. L'Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola per funzioni in n. 3 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale, sono di seguito indicate:

UFFICIO I (Affari generali. Politiche formative. Ordinamenti scolastici. Diritto allo studio. Istruzione non statale)

Affari generali. Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in materia di: ordinamenti; qualità e valutazione degli apprendimenti e qualità complessiva dell'offerta formativa; analisi e valutazione degli interventi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche. Vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni. Politiche formative integrate e rapporti con la Regione, Enti locali e il mondo del lavoro. Rapporti con l'amministrazione regionale e gli enti locali ed interventi di sostegno, promozione e sviluppo in materia di: obbligo di istruzione; istruzione e formazione tecnica e professionale; realizzazione dell'offerta formativa integrata, educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore; rapporti scuola-lavoro. Sostegno ai processi di innovazione nel sistema scolastico, alla ricerca ed all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Promozione e assistenza a progetti europei e



internazionali. Attuazione delle politiche nazionali in materia diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti. Servizi per l'integrazione degli studenti disabili. Servizi per l'integrazione degli studenti immigrati. Servizi a sostegno delle associazioni degli studenti e dei genitori. Monitoraggio sui Piani dell'offerta formativa delle scuole e sull'utilizzazione delle risorse finanziarie per la realizzazione dei programmi annuali e verifica della coerenza rispetto ai fabbisogni formativi. Costituzione e segreteria dell'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie. Erogazione dei fondi alle scuole non statali. Vigilanza sulle scuole straniere presenti nella regione. Edilizia scolastica e sicurezza degli edifici. Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore generale.

UFFICIO II (Personale della Direzione generale. Personale della scuola. Affari legali e contenzioso. Rete scolastica. Edilizia scolastica)

Organizzazione, gestione, mobilità regionale, formazione ed aggiornamento del personale dell'Ufficio scolastico regionale. Organizzazione del lavoro e relazioni sindacali per il comparto ministeri. Coordinamento degli uffici dirigenziali della Direzione generale. Rapporti con il sistema informativo, gestione delle risorse tecnologiche e supporto al loro utilizzo. Reclutamento, organizzazione e gestione dei dirigenti scolastici. Reclutamento, organizzazione e gestione del personale docente, educativo ed ATA. Gestione delle dotazioni organiche e allocazione delle risorse umane. Relazioni sindacali e contrattazione relative al personale della scuola. Formazione e aggiornamento del personale della scuola. Affari legali, gestione del contenzioso e attività di conciliazione. Rapporti con la Regione e con gli Enti locali in materia di dimensionamento della rete scolastica ed edilizia scolastica. Coordinamento degli Uffici territoriali nelle materie di propria competenza.

UFFICIO III (Risorse finanziarie)

Gestione economica, finanziaria e amministrativo contabile dell'Ufficio scolastico regionale. Pianificazione del fabbisogno finanziario, bilancio di previsione, variazioni di bilancio e contabilità economica. Servizi di economato, logistica e scritture inventariali della Direzione generale. Ricognizione del fabbisogno finanziario e assegnazione delle risorse per l'erogazione del servizio scolastico. Consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo-contabili in raccordo con gli Uffici territoriali. Verifica e vigilanza sull'efficienza delle istituzioni scolastiche e valutazione del grado di realizzazione del Piano per l'offerta formativa. Monitoraggio sull'utilizzazione delle risorse finanziarie da parte delle istituzioni scolastiche.

Articolo 3

(Organizzazione per ambiti territoriali degli Uffici di livello dirigenziale non generale)


1. L'Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola sul territorio nei seguenti 4 uffici di livello dirigenziale non generale:

UFFICIO IV (Ambito territoriale per la provincia di Ancona)

UFFICIO V (Ambito territoriale per le province di Ascoli e Fermo)

UFFICIO VI (Ambito territoriale per la provincia di Macerata)

UFFICIO VII (Ambito territoriale per la provincia di Pesaro)



2. Gli uffici di cui al precedente comma 1, svolgono, ciascuno nel proprio ambito territoriale di competenza, le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvedono a:

- a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;
- b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;
- c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con altri attori locali;
- d) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275;
- e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
- f) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
- g) definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dall' Ufficio II;
- h) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
- i) sviluppo delle reti di scuole;
- j) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;
- k) controllo sull'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei;
- l) verifica dello stato di integrazione degli alunni immigrati;
- m) raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili;
- n) promozione della partecipazione studentesca;
- o) raccordo con i Comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;
- p) cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le organizzazioni sindacali territoriali del comparto ministeri;
- q) vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie e sulle scuole straniere presenti nei rispettivi ambiti territoriali;
- r) valutazione della qualità del servizio, dei livelli di apprendimento raggiunti e della qualità complessiva dell'offerta formativa.

3. Gli Uffici territoriali curano, altresì, ciascuno nel proprio ambito di competenza, ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la realizzazione della migliore funzionalità ed efficienza nell'erogazione dei servizi. A tal fine e per facilitare le relazioni funzionali tra gli Uffici dell'amministrazione e le istituzioni scolastiche, propongono all'approvazione del Direttore Generale uno schema di organigramma che rifletta sostanzialmente l'organizzazione in aree funzionali ed in uffici della Direzione Generale.



Articolo 4
(Funzioni tecnico - ispettive)

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR per le Marche investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 17/2009, con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 dicembre 2009

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 191

10A04445

